

**PROGETTO DI LEGGE  
DI INIZIATIVA  
POPOLARE**

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*  
n. 239 dell'11.10.2019

VIDIMAZIONE

Bozza

, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale


I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

**Modifica all'articolo 53 della Costituzione,  
in materia di principi del sistema tributario  
e di limite alla pressione fiscale complessiva**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « La legge regola i rapporti tra i contribuenti e il sistema tributario secondo principi di chiarezza, semplicità, equità e non retroattività delle norme.

La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il 40 per cento del prodotto interno lordo nazionale ».

<b>PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE</b>	<b>VIDIMAZIONE</b>	
Iniziativa annunciata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 239 dell'11.10.2019	_____, il _____	
	_____ Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale	

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

**Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti  
l'introduzione del principio di sovranità rispetto  
all'ordinamento dell'Unione europea**

ARTICOLO 1. 1. All'articolo 11 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea sono applicabili a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i principi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri principi della Costituzione italiana ».

ARTICOLO 2. 1. L'articolo 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: « La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto delle competenze a essi spettanti ».

# PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*  
n. 239 dell'11.10.2019

VIDIMAZIONE

Bollo

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

## **Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione al fine di consentire l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini elettori.**

ARTICOLO 1. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

ARTICOLO 2. (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). 1. All'articolo 84 della Costituzione dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.»

ARTICOLO 3. (Modifica dell'articolo 85 della Costituzione). 1. All'articolo 85 della Costituzione i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «ART. 85. – Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

ARTICOLO 4. (Modifica all'articolo 86 della Costituzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

**PROGETTO DI LEGGE  
DI INIZIATIVA  
POPOLARE**

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*  
n. 239 dell'11.10.2019

VIDIMAZIONE

Bollo

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

**Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59  
della Costituzione, concernente la nomina di senatori a vita  
da parte del Presidente della Repubblica**

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.